



# MODERNIZZIAMO CANNARA

## STATUTO

## **Articolo 1**

### *Denominazione, durata, sede e simbolo*

1. E' costituita una libera Associazione Culturale e Politica denominata "**Modernizziamo Cannara**", senza fini di lucro e organizzata sul territorio corrispondente a quello del Comune di Cannara in provincia di Perugia.
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. **Modernizziamo Cannara** ha sede legale in **Via del Maghetto, 10 – 06033 Cannara (PG)** e potrà essere modificata con decisione del presidente.
4. Il logo/simbolo di **Modernizziamo Cannara** è una casa con uno "smile" nella parete principale ed il tetto verde, con due foglie che escono dal camino.

## **Articolo 2**

### *Oggetto e finalità*

1. **Modernizziamo Cannara** è una Associazione culturale e politica autonoma che, nel rispetto dei valori di legalità e trasparenza, si pone come obiettivo prioritario quello di contribuire alla modernizzazione del comune di Cannara al fine di:
  - valorizzare il ruolo dei cittadini, veri titolari del diritto di sovranità, sia come individui che come persone associate nelle formazioni in cui si svolge la vita di comunità;
  - inserire nello scenario politico cannarese l'offerta di una opportunità diversa per la partecipazione, la proposta, l'elaborazione politica, il confronto democratico fra cittadini;
  - promuovere nel territorio fonti di informazione libera, trasparente e *indipendente*, che non sia al servizio dei partiti e dei gruppi economici;
  - promuovere iniziative finalizzate all'abbattimento del cosiddetto "digital divide".

**Modernizziamo Cannara** contrasta ogni forma di organizzazione criminale, la corruzione in ogni sua forma, le violazioni di legge anche informando i cittadini e segnalando alle competenti Autorità, notizie e fatti specifici.

## **Articolo 3**

### *Struttura dell'Associazione "Modernizziamo Cannara"*

Sono Organi di **Modernizziamo Cannara**:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

## **Articolo 4** *L'Assemblea*

1. L'Assemblea è l'organo rappresentativo e deliberante di **Modernizziamo Cannara**. Essa è composta da tutti coloro che sono aderenti ai sensi dell'art. 7 di questo statuto.
2. È convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno con l'intervento dei soci in regola con il pagamento della quota associativa di iscrizione per l'approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio di previsione e del conto patrimoniale.
3. Ogni cinque anni l'Assemblea viene convocata al Congresso per:
  - a) elaborare ed approvare le linee politiche dell'associazione ed indirizzare le attività sociali e culturali al fine di ottenere il raggiungimento dell'oggetto e delle finalità dell'associazione;
  - b) eleggere il Presidente;
  - c) discutere ed approvare le proposte di integrazione e/o modifica dello Statuto.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente che la presiede. Possono fare richiesta di convocazione anche 2/5 degli aderenti. E' validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di impedimento del presidente l'Assemblea viene presieduta dal Vicepresidente e in assenza anche di quest'ultimo, dal socio più anziano in data di iscrizione e in caso di parità dal più anziano di età. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, viene comunicato nella bacheca dell'associazione.

## **Articolo 5** *Il Presidente*

1. Il Presidente ha la *piena ed esclusiva rappresentanza di Modernizziamo Cannara* e ne promuove ed attua gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità politiche in armonia con i deliberati dell'assemblea. E' un aderente ai sensi dell'art. 7 di questo statuto ed eletto dall'Assemblea nel Congresso.

Il Presidente:

- a) autorizza l'adesione di nuovi soci;
- b) ha ogni potere ordinario e straordinario che il presente Statuto non riserva espressamente ad altri organi statutari, *rappresenta l'associazione* agli incontri, alle Assemblee e più in genere alle attività svolte sotto il nome "Modernizziamo Cannara". Ha poteri di impulso e controllo politico sull'attività degli altri organi statutari e, espressamente, delle strutture territoriali organizzative;
- e) delibera la decadenza e/o l'esclusione del socio dandone contestuale comunicazione nella bacheca della sede;
- g) convoca l'Assemblea, almeno una volta all'anno, per relazionare sull'attività di **Modernizziamo Cannara**, organizza gli uffici, i dipartimenti tematici ed i gruppi di lavoro nominando i responsabili e procedendo, con motivazione puntuale, alla loro revoca dandone immediata comunicazione nella bacheca della sede;

## Statuto dell'Associazione "Modernizziamo Cannara"

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'**Modernizziamo Cannara** per tutti quegli atti e rapporti che non hanno natura politica. Sovrintende alle entrate ordinarie e straordinarie e provvede alle spese secondo quanto deliberato in Assemblea. Ha ogni facoltà relativa all'apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e/o postali, per ogni operazione bancarie.
3. Cura la contabilità sociale e le scritture contabili previste dalla legge nel rispetto della normativa vigente relativa al finanziamento dei partiti politici.
4. Cura la tenuta e l'aggiornamento dei registro dei soci con ogni annotazione in merito al pagamento delle quote sociali.
5. Lo stesso aderente non può essere eletto alla carica per più di due volte.
6. Il Presidente può nominare entro il quattordicesimo giorno dalla sua elezione, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di provata assenza.

### **Articolo 6** *Il Vicepresidente*

1. Il Vicepresidente subentra al Presidente in caso di provata assenza di quest'ultimo e svolge tutte le sue funzioni previste da questo statuto.
2. E' nominato dal Presidente fra i soci ordinari e sostenitori entro il quattordicesimo giorno dalla sua elezione. Il Vicepresidente deve comunicare al Presidente l'accettazione di tale incarico entro venti giorni dalla convocazione. Nel caso in cui la nomina non avvenga entro il termine indicato, tale incarico è temporaneamente assunto dal socio meno giovane che non vi abbia rinunciato.
3. La carica di Vicepresidente dura fino a quando non decade quella del Presidente.
4. Il Vicepresidente ha anche il compito di coadiuvare il Presidente durante le assemblee in base alle indicazioni del Presidente e alle proposte dei soci.

### **Articolo 7** *Gli Aderenti*

1. Fanno parte di **Modernizziamo Cannara** i soci ordinari, i soci sostenitori che versano una maggiore quota di adesione ed i soci onorari i quali ultimi partecipano alle attività dell'associazione ma non hanno diritto al voto.
2. L'aderente deve condividere le finalità dell'Associazione **Modernizziamo Cannara** e perseguire gli obiettivi contenuti nel presente Statuto che deve essere approvato espressamente.

3. Non possono aderire all'associazione coloro che siano stati condannati per reati di mafia, concussione e/o corruzione, per altri illeciti penali contro la persona, lo Stato o la pubblica amministrazione ovvero commessi con abuso di funzioni pubbliche.
4. L'adesione del socio, che è valida a tempo indeterminato, viene raccolta dal Presidente, o da un suo delegato. L'adesione si intende pienamente accettata e valida decorsi trenta giorni dalla ricezione qualora nello stesso termine non venga espresso diniego. L'adesione, può essere inviata direttamente alla sede dell'associazione.
5. Il Presidente può nominare soci onorari per particolari motivi anche su proposta degli altri organi statutari.
6. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa simbolica di **1 euro** e non possono agire in nome e per conto dell'associazione, salvo che non ricevano espressa preventiva autorizzazione da parte del Presidente.
7. Il socio ordinario che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto immediato.

## **Articolo 8**

### *Incompatibilità delle cariche*

1. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili tra loro.

## **Articolo 9**

### *Decadenza ed Esclusione*

1. Costituisce motivo di esclusione il sopravvenire di una condizione personale che impedisce l'adesione all'associazione.
2. La decadenza e l'esclusione del socio sono deliberate dal Presidente e comunicate all'interessato.
3. I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono riprendere la quota versata.

## **Articolo 10**

### *Diritto di voto e processo verbale*

1. In tutti gli organismi statutari il diritto di voto viene esercitato dai soci in regola con il versamento della quota associativa.

2. Le riunioni di Modernizziamo Cannara sono valide qualunque sia il numero dei presenti tranne se diversamente indicato negli articoli di questo statuto.
3. Non è mai consentito il voto per delega.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le votazioni avvengono per alzata di mano. Su espressa richiesta di un terzo dei presenti si procede a scrutinio segreto.

## **Articolo 11**

### *Finanze e patrimonio*

1. Modernizziamo Cannara risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statutari.
2. Il fondo patrimoniale di Modernizziamo Cannara è costituito dai proventi delle quote associative, dai proventi delle iniziative sociali, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da eventuali erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.
3. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
4. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Presidente redige il conto consuntivo relativo alle entrate ed alle spese sostenute, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il conto patrimoniale dal quale risultino i cespiti patrimoniali in essere nonché i crediti ed i debiti alla data di chiusura dell'esercizio sociale.
5. Allo scopo di uniformare il presente statuto alla vigente normativa fiscale ed in particolare a quanto previsto dall'art. 111, 3 e 4 quinquies co., D.P.R. 917/86, **Modernizziamo Cannara**:
  - a) non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale pervenuti durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi previsti dalla legge;
  - b) in caso di suo scioglimento, devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di beneficenza ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.